



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecale (NO)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Istanza di modifica prescrizioni al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale 277 del 04/10/2018

(ID 7/10836)

Gestore	Sarpom SRL Raffineria di Trecale
Località	Trecale (NO)
Gruppo Istruttore	Ing. Antonio Voza - referente -
	Prof. Antonio Mantovani
	Ing. Claudio Rapicetta
	Ing. Roberta Baudino – Regione Piemonte
	Arch. Luigi Iorio– Provincia Novara
	Ing. Marco Cigolotti– Comune di Trecale



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

Sommario

1. Definizioni	3
2. Atti e attività istruttorie	6
2.1. Atti presupposti	6
2.2. Atti autorizzativi e normativi	7
2.2. Attività istruttorie	11
3. Identificazione dell'impianto	12
4. Descrizione delle modifiche proposte	12
4.1. Prescrizione di cui il gestore chiede la modifica	13
4.2. Descrizione della richiesta di modifica	14
5. OSSERVAZIONI E CARENZE RILEVATE	15
6. CONSIDERAZIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE	18



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

1. Definizioni

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS).
Autorità controllo	di L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Piemonte.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla Parte seconda del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Gestore	SARPOM SRL – Raffinerai di Trecate, installazione IPPC sita nel Comune di Trecate (NO), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (Best available Techniques)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2. disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3. migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. <p>(art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/it-IT , al fine della consultazione del pubblico.



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Treocate (NO)

Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	--

2. Atti e attività istruttorie

2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM a SARPOM s.r.l. con D.M. n. 277 del 04/10/2018 per l'esercizio della raffineria di Treocate (NO);
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovicomponenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007;</i>



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

viste	<p>la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot.CIPPC-RU-U-0000 del /07/2020, che incarica per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse alla domanda di modifica dell'AIA n. 277/2018 rilasciata alla Società SARPOM s.r.l., stabilimento di Trecate (NO), procedimento ID 7/10836, il Gruppo Istruttore così costituito:</p> <ul style="list-style-type: none">– Ing. Antonio Voza – Referente G.I.– Prof. Antonio Mantovani– Ing. Claudio Franco Rapicetta;
preso atto	<p>che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:</p> <ul style="list-style-type: none">– Ing. Roberta Baudino - Regione Piemonte– Arch. Luigi Iorio - Provincia di Novara– Ing. Marco Cigolotti - Comune di Trecate;
preso atto	<p>che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell'ISPRA:</p> <ul style="list-style-type: none">– Dott. Bruno Panico– Ing. Roberto Borghesi – Coordinatore, Responsabile della Sezione Analisi Integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali.

2.2 Atti autorizzativi e normativi

Visto	il D. Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodottidall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal</p>



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

	<p>D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “<i>fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso</i>”;</p>
visto	<p>l’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “<i>l’autorità’ competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT- AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità’ competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili</i>”;</p>
visto	<p>l’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “<i>l’autorità’ competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) quando previsto dall’articolo 29-septies;</i></p> <p><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’ ubicata l’installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’autorizzazione integrata ambientale</i>”;</p>
visto	<p>l’articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.</i>”;</p>
visto	<p>l’articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal</p>



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

	<p>D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale <i>“Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l’autorità’ competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione all’autorità’ competente la relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente;</i><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione;</i><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell’istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l’installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i><i>e) se non e’ tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione indicato nell’istanza.”;</i>
vista	la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;</i>
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’amministrazione ambientale competente, per installazioni di</i>



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

	<i>competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5" con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere "... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale";</i>
visto	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato";
visto	Il Decreto ministeriale n. 274 del 16 dicembre 2015 "Direttiva per disciplinare la conduzione dei provvedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
esaminata	la decisione di esecuzione n. 2014/738 del 9 ottobre 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28/10/2014, che stabilisce le conclusioni sulle BAT concernenti le raffinazioni di petrolio e gas;
esaminati	gli strumenti di pianificazione ambientale territoriale pertinenti.

2.2. Attività istruttorie

Vista	l'istanza con allegata documentazione tecnica di SARPOM s.r.l. prot. n. 340/2020 del 23/06/2020, acquisita dal MATTM con prot. n. 0048161 del 24/06/2020 e prot. n. 0054354 del 14/07/2020, relativamente alla "modifica del valore di soglia della portata di gas inviati in torcia di cui alla prescrizione n. 28 del PIC allegato al DM n.277/2018", richiesta per la raffineria di Trecate (NO);
esaminata	la lettera di avvio del procedimento inviata dal MATTM, prot. n. 0054547 del 14/07/2020;
visto	il Decreto di AIA vigente n. 277/2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 242 del 17/10/2018;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso chela non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
Considerati	Gli esiti delle riunioni del GI tenutesi in data 08.10.2021 e 28.02.2022, di cui ai verbali prot. n. MATTM/113471 del 20.10.2021 e prot. n. MiTE/25832 del 2.03.2022
Considerato in fine	Il contenuto delle richieste di chiarimenti espresse dal Gestore nell'ambito della CDS asincrona con nota MiTe 0115874 del 23.09.22



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

3. Identificazione dell'impianto

Ragione sociale	Raffineria SARPOM – Frazione S. Martino – 28069 Trecate (NO)
Indirizzo sede operativa	Via Vigevano, 43 S. Martino di Trecate (NO) tel. 0321 795111
Sede Legale	Viale Castello della Magliana, 25 00148 Roma tel. 06 65691
Tipo installazione	Raffineria
Codice e attività IPPC	Attività Principale: Raffinerie di petrolio e gas - Codice IPPC 1.2 Attività Secondaria: Impianti di combustione con potenza termica dicombustione > 50 MW - Codice IPPC 1.1 <i>Classificazione NACE</i> : Fabbricazione di coke e di prodotti di raffinaria di petrolio- Codice 23; Processi di combustione in centrali elettriche ed industria - Codice 11-40. <i>Classificazione NOSE-P</i> : Trasformazione dei prodotti petroliferi - Codice 105.08; Combustione nelle turbine a gas - Codice 101.04
Rappresentante Legale	Edoardo Vittorio Mirgone
Gestore Impianto	Giuseppe Buonerba - tel. 0321 795230 – e-mail: giuseppe.buonerba@exxonmobil.com
Referente IPPC	Marco Ceriotti – tel. 0321 795426 – e-mail: marco.ceriotti@exxonmobil.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Numero di addetti	375
Sistema di gestione ambientale	L'impianto non è dotato di certificazioni EMAS e/o ISO14001. Il gruppo Exxonmobil e quindi anche la raffineria SARPOM utilizza un sistema di gestione per garantire l'integrità di tutte le sue operazioni, denominato OIMS (Operation Integrity Management System), che copre gli aspetti di sicurezza, ambiente e rapporti con la comunità esterna.
Periodicità dell'attività	continua

4. Descrizione delle modifiche proposte

L'istanza di SARPOM s.r.l. del 23/06/2020 (acquisita dal Ministero con prot. n. 0048161 del 24/06/2020 e prot. n. 0054354 del 14/07/2020) ha ad oggetto una richiesta di riesame del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-2018-0000277 del 04/10/2018 rilasciata alla Raffineria di Trecate (NO), per la “modifica del valore di soglia della portata di gas inviati in torcia di cui alla prescrizione n. 28 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al decreto stesso”.



Commissione Istruttoria IPPC Raffineria SARPOM Treocate (NO)

4.1. Prescrizione di cui il gestore chiede la modifica

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. n. 277 del 04/10/2018 della raffineria SARPOM s.r.l. di Treocate (NO), prevede in relazione all'esercizio delle torce alcune prescrizioni, tra cui le seguenti:

- prescrizione 28.2: *“Per ogni messa in esercizio di ciascuna torcia, ovvero superamento della portata massima giornaliera di 5,5 ton/giorno, il Gestore dovrà riportare, entro massimo 24 h dall'evento, all'A.C., ad ISPRA, ad ARPA Piemonte e al Comune, la quantità di gas inviato in torcia, la sua composizione, la durata e le cause dell'evento e le misure adottate per evitare il ripetersi dello stesso”;*
- prescrizione 28.3: *“Ciascun evento di invio in torcia deve essere annotato su apposito registro, con l'indicazione delle cause, della durata, della portata e della composizione del gas emesso. Il registro deve essere consegnato annualmente alle Autorità di Controllo (ISPRA e ARPA Piemonte)”.*

Il Gestore sostiene che dall'analisi dei dati risultanti dal Registro Torce di Raffineria e del contenuto delle comunicazioni trasmesse in ottemperanza alla prescrizione 28.2, emerge che il valore della soglia oltre la quale occorre procedere alle comunicazioni (5.5 ton/giorno per singola torcia) è attualmente tale da comportare un elevato numero di comunicazioni, la stragrande maggioranza delle quali è stata determinata da necessità di purgaggi/degasaggi per esecuzione in sicurezza di manutenzioni ordinarie di porzioni di impianto non significativi per qualità e quantità di gas combusto, come rilevabile dal testo delle comunicazioni inviate.

Il Gestore ritiene opportuno, nel generale interesse pubblico di rendere utili ed efficaci tali comunicazioni, nonché funzionali al tipo di controllo da effettuare, che la soglia indicata nelle prescrizioni ed i relativi richiami contenuti nell'attuale Piano di Monitoraggio e Controllo sia rivalutata.

A supporto della sua richiesta il Gestore ha allegato la tabella seguente che riporta i valori di soglia prescritti ad alcune raffinerie italiane



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Treocate (NO)

Raffineria	Estremi del provvedimento	tonnellate / giorno	Tempistica
n.1	DM 158 del 08/05/2018	70 tons di gas idrocarburico (HC), 5 tons di composti "acidi"	Entro 30 giorni
n.2	DM 67 del 01/03/2018	70 tons per torcia HC	Entro 30 giorni
n.3	DM 171 del 11/05/2018	5 tons di SO ₂ (si traccia solo questo prodotto di combustione non il gas combusto)	Entro 48 ore
n.4	DM 32 del 02/02/2018	32 tons di torcia HC	Entro 20 giorni
n.5	DM 74 del 07/03/2018	350 tons di torcia HC	Entro i primi 10 gg del mese successivo
n.6	DM 172 del 11/05/2018	100 tons di torcia HC per RAF e 170 di torcia HC per NIC (torce differenziate)	Entro 48 ore
n.7	DM 92 del 14/03/2018	150 tons di torcia HC	Entro 8 ore

4.2. Descrizione della richiesta di modifica

In coerenza con i corrispondenti valori indicati nelle autorizzazioni delle altre raffinerie italiane ed in considerazione dell'esperienza operativa, il Gestore ritiene che un valore di soglia di 30 t/g, inteso come flusso complessivo totale ad entrambe le torce idrocarburiche, possa essere ritenuto idoneo in funzione dello scopo di monitoraggio di cui alla prescrizione 28.2 del D.M. n. 277/2018.

Relativamente alla tempistica di comunicazione il Gestore propone quanto originariamente previsto dal DM 15/2015 ovvero: "entro le 48 h dal manifestarsi dell'evento" oppure "entro 24 h o entro 48 h in caso di festività successiva".

Tale proposta, secondo il Gestore, permetterebbe alle competenti autorità locali (Comune e ARPA) di avere evidenza dell'attivazione della torcia entro il primo giorno lavorativo successivo, fatta salva la comunicazione telefonica immediata nel caso in cui l'attivazione della torcia si accompagni ad una fermata non pianificata in emergenza (secondo quando previsto dal Piano Emergenza Interno).

Inoltre il Gestore dichiara che, a prescindere dal valore di soglia, continuerà ad effettuare le seguenti attività:

- registrazione in continuo dei dati giornalieri di portata e qualità, rendendoli disponibili alle Autorità, per essere inoltrati assieme al Rapporto Annuale di autocontrollo;
- comunicazioni delle attività di inizio e fine della manutenzione programmata di uno o più impianti, garantendo la continua e piena informazione nei confronti delle Autorità circa le attività che possono determinare l'utilizzo programmato delle torce idrocarburiche per la bonifica



Commissione Istruttoria IPPC

Raffineria SARPOM Treocate (NO)

delle attrezzature oggetto di manutenzione;

- comunicazione dell'attivazione della “torcia acida” (destinata all'incenerimento di gas ricco di composti contenenti zolfo) in caso di fermata per malfunzionamento, guasto o manutenzione programmata degli impianti di trattamento e conversione del gas acido.

In conclusione il Gestore richiede che le prescrizioni 28.2 e 28.3, di cui al PIC allegato al D.M. n. 277/2018, siano così riformulate:

- Prescrizione 28.2: *“Per ogni messa in esercizio delle torce idrocarburiche, cioè superamento della portata massima giornaliera di 30,0 t/g totali alle torce idrocarburiche (intesa come sommatoria dei due flussi) ed attivazione della torcia acida per oltre 15 min, il Gestore dovrà riportare, entro massimo 48 h dall’evento, all’A.C., ad ISPRA, ad ARPA Piemonte e al Comune, la quantità di gas inviato in torcia, la sua composizione, la durata e le cause dell’evento e le misure adottate per evitare il ripetersi dello stesso”;*

Prescrizione 28.3: *“Ogni messa in esercizio della torcia deve essere annotato su apposito registro che deve essere consegnato annualmente alle Autorità di Controllo (ISPRA e ARPA Piemonte). Per tali eventi dovranno essere indicate le cause, la durata, la portata e la composizione de/gas emesso”.*

5. OSSERVAZIONI E CARENZE RILEVATE

ISPRA, in relazione all'istanza presentata dal Gestore di modifica dell'AIA n. 277/2018 relativamente alla “modifica del valore di soglia della portata di gas inviati in torcia di cui alla prescrizione n. 28 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto stesso” ID 7/10836, rappresenta le osservazioni seguenti.

La prescrizione n. 28, primo cpv, stabilisce che l'utilizzo delle torce *“deve essere esclusivamente previsto per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per es. operazioni di avvio, arresto, emergenza) di cui alla BAT 55 della Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014”.*

La prescrizione n. 28.1 prescrive il rispetto della condizione di *“ridurre le emissioni in atmosfera provenienti dalla combustione in torcia mediante l'utilizzo delle tecniche riportate alla BAT 56 di cui alla Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014”.*

Il Gestore, nella relazione tecnica trasmessa unitamente all'istanza, non ha dichiarato e documentato la completa applicazione delle BATC n. 55 e n. 56 che, come evidenziato alle pagine 173÷175 del PIC allegato al D.M. n. 277/2018 di seguito riportate, sono applicate solo parzialmente.



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Treocate (NO)

55 – Conclusioni sulle BAT per la combustione in torcia	Al fine di prevenire le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, ricorrere alla	BAT 55 - Raffinazione petrolio e gas	PARZIALMENTE APPLICATA Il gas viene inviato intenzionalmente alle torce solo a seguito di situazioni di emergenza e/o in caso di
	combustione in torcia esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio, operazioni di avvio, arresto, ecc.).		manutenzione programmata.
56 - Conclusioni sulle BAT per la combustione in torcia	Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, usare le tecniche indicate.	BAT 56 - Raffinazione petrolio e gas	PARZIALMENTE APPLICATA (i)- Il Gestore ha inoltrato alle AC, in data 17/07/2015 (Prot. 214/2015), il progetto per l'implementazione del sistema di recupero gas dal sistema torce di raffineria; (ii) - Il sistema di telecamere installate in sala controllo per il monitoraggio dei bruciatori delle torce è in grado di evidenziare una combustione anomala delle torce e in tal caso è prevista una procedura di controllo atta ad individuare la sorgente di perdita del fuel gas non intenzionalmente collettato in torcia; (iii) - Le due torce idrocarburiche sono dotate di sistemi di ottimizzazione denominati "smokeless" che utilizzano vapore acqueo e garantiscono l'utilizzo delle torce senza l'emissione di fumo; (iv) - Il Gestore precisa che sono presenti misuratori del flusso di gas inviato alle torce idrocarburiche e che sono in fase di studio soluzioni tecniche necessarie per eseguire il campionamento automatico in continuo del gas inviato alla torcia acida (previsto termine di attuazione: 30 settembre 2018). Relativamente alla qualità del



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Treocate (NO)

ISPRA pone altresì in evidenza che:

- il superamento del valore di soglia stabilito alla prescrizione n. 28.2 non comporta l'applicazione di alcuna sanzione: il valore posto intende essere un indicatore, per l'Autorità di Controllo e per lo stesso Gestore, della frequenza di attivazione delle torce al fine di una massima riduzione delle emissioni in atmosfera mediante il recupero delle stesse;
- ciascuna raffineria ha una sua specifica e puntuale applicazione delle BAT Conclusioni di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2014/738, in particolare delle BAT n. 55 e 56 sull'utilizzo delle torce, dalla cui valutazione da parte della CIPPC scaturiscono le prescrizioni stabilite nelle rispettive AIA.



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Treocate (NO)

6. CONSIDERAZIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

Il Gruppo Istruttore ritiene:

Che l'argomento specifico di cui è oggetto la richiesta di modifica di prescrizione, ovvero il monitoraggio dell'impiego delle torce, rivesta una particolare delicatezza per le sue ricadute in termini di sicurezza oltre che di impatto ambientale: pertanto la necessità di una comunicazione puntuale e di un monitoraggio rigoroso dei dati relativi all'utilizzo di queste componenti devono essere contemperati alla funzionalità reale dell'esercizio e ad una razionalizzazione del flusso di informazioni trasmesse agli enti competenti.

In relazione all'applicazione delle BAT n. 55 e 56 sull'utilizzo delle torce, il G.I. evidenzia che il ricorso all'utilizzo delle torce idrocarburiche e della torcia acida è oggetto di uno specifico reporting dei quantitativi giornalieri inviati nelle singole torce¹. In particolare, la quantificazione complessiva annuale fornisce un indice preciso del loro effettivo utilizzo nei singoli anni di esercizio.

Il Gruppo Istruttore prescrive:

Che le prescrizioni n. 28.2 e 28.3 dell'AIA vigente siano modificate come di seguito riportato:

a)

28.2 Per ogni messa in esercizio di ciascuna torcia idrocarburica, che comporti il superamento della portata massima giornaliera di **15 t/g, (intesa come somma eventuale dei valori emessi dalle 2 torce)**, nonché per ogni attivazione della torcia acida che abbia durata di oltre 10 minuti, il Gestore dovrà riportare, entro massimo 24 h dall'evento, all'A.C., ad ISPRA, ad ARPA Piemonte e al Comune, la quantità di gas inviato in torcia, la sua composizione, la durata e le cause dell'evento e le misure adottate per evitare il ripetersi dello stesso;

28.3 Ciascun evento di invio in torcia deve essere annotato su apposito registro, con l'indicazione delle cause, della durata, della portata e della composizione del gas emesso. Ogni nuovo aggiornamento del registro deve essere consegnato **su base mensile** alle Autorità di Controllo (ISPRA e ARPA Piemonte). Nessun invio è richiesto se non si è verificato nel corso del mese, e quindi registrato, alcun evento di cui al punto 28.2.

b)

Che resti invariata ogni altra disposizione imposta nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale.

¹ Cfr. "Allegato 10_registro torce.xlsx" (report annuale dell'esercizio 2021).
ID_7/10836_RAF_Sarpom s.r.l._Treocate_NO_RI Rev4_03_11_2022